

PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA  
Facoltà di Diritto Canonico

URBANO NAVARRETE, S.J.

# **INDICAZIONI METODOLOGICHE**

per gli studenti di Diritto Canonico

edizione riveduta e corretta dalla Commissione per la metodologia  
della Facoltà di Diritto Canonico  
3° aggiornamento

I diritti di edizione e di traduzione sono riservati

Roma 2012

## Premessa

Le presenti note metodologiche hanno uno scopo molto limitato: si tratta di offrire agli studenti della Facoltà di Diritto Canonico un orientamento sul metodo da seguire nella redazione delle note bibliografiche e nell'elenco bibliografico, con particolare attenzione alle peculiarità che presenta il Diritto Canonico.

Non si pretende di presentare una metodologia completa, segnalando la soluzione di tutti i problemi che possono sorgere nel corso di un lavoro scientifico. A questo fine ci sono già altri sussidi, anche elaborati nella Gregoriana, ai quali si rinvia. In particolare, si raccomandano questi due:

L.M. MARTINEZ-FAZIO, *Paradigmata quaedam citationum bibliographicarum. Ad usum auditorum Methodologiae Historiae*, Roma 1977<sup>2</sup>.

J. JANSSENS, *Note di Metodologia. Elenco bibliografico – Nota bibliografica – Stesura del testo. Ad uso degli studenti*, Roma 1994. Nelle pp. 19-20 viene offerto un elenco di opere scelte di Metodologia e sull'iniziazione al lavoro scientifico.

Tenuto conto della diversità di culture degli studenti, non si pretende di esigere uniformità completa nel metodo di citare e di presentare la bibliografia. Tale uniformità non si verifica nemmeno nella stessa area culturale. Tuttavia ci sono delle norme generali abbastanza uniformi per quanto riguarda la citazione delle fonti del Diritto Canonico, che conviene conoscere. Così pure alcuni criteri concernenti le citazioni di libri e articoli sono oggi largamente applicati e perciò vanno seguiti. Per quanto concerne la preparazione di un testo in formato elettronico per la stampa le *Indicazioni metodologiche* prendono in considerazione le *Norme tipografiche* di R. Meynet – J. Oniszcuk<sup>1</sup>, raccomandate alla Pontificia Università Gregoriana per la composizione di tesi di licenza e dissertazioni per il dottorato.

---

<sup>1</sup> R. MEYNET – J. ONISZCZUK, *Norme tipografiche per la composizione dei testi con il computer*, Roma 2011<sup>9</sup>.

## 1. Criteri metodologici generali

### 1.1 Caratteri tipografici

Vanno in tondo normale:

- il testo fondamentale dello scritto;
- il testo delle citazioni riportati nel corpo del testo, messi fra virgolette «...», i quali non devono superare le tre o quattro righe;
- il testo delle citazioni quando supera la lunghezza di quattro righe. Va riportato in un blocchetto staccato dal testo, rientrante a sinistra, con carattere di corpo più piccolo e senza virgolette;
- i testi delle citazioni riportati nelle note a piè di pagina, per i quali vanno adoperate le virgolette «...»;
- i titoli degli articoli, saggi, collaborazioni, ecc. delle riviste, atti dei congressi, scritti in onore, miscellanee, ecc. (si adoperano le virgolette «...», non il corsivo).

Vanno in corsivo:

- i titoli dei libri, riviste, giornali, ecc.;
- le parole, le citazioni e gli incisi in lingua diversa da quella del testo;
- le parole o le espressioni, cui si vuole dare particolare enfasi, ma attenzione a non abusare;
- gli *incipit* delle leggi, canoni, capitoli, ecc. delle citazioni del *Corpus Iuris Civilis* e *Canonici*, dei documenti della Santa Sede, ecc.

Attenzione: i segni di punteggiatura che seguono il corsivo non devono essere in corsivo<sup>2</sup>.

### 1.2 Numeri romani e maiuscolo

#### 1.2.1 Numeri romani

In genere si usano i numeri arabi<sup>3</sup>. I numeri romani devono essere usati soltanto:

- per l'indicazione dei secoli (s. XV), dei papi, dei re (Pio XII, Carlo V);
- per l'indicazione del numero di volume dell'opera. Se la divisione supera 15 volumi, si usa i numeri arabi per facilitare la lettura (p.es. *RRD*, *RRDecr.*);
- per le grandi divisioni interne di un libro (parte I, libro II, capitolo III), pur se sempre più si osserva una certa libertà al riguardo;
- spesso anche per le pagine che precedono al corpo del libro (XII + 120 pp.). Da notare però che nella Collana «Tesi Gregoriana» si usano soltanto numeri arabi continui dalla prima all'ultima pagina della tesi.

---

<sup>2</sup> Cf. *Norme tipografiche* (cf. nt. 1), 2.6.

<sup>3</sup> Nell'indicazione di un periodo fra due anni dello stesso secolo il secondo anno deve essere riportato con almeno due cifre (p.es.: 1936-39, 1977-83 e non 1961-5).

### 1.2.2 Lettere maiuscole e maiuscoletto

Devono essere riportate con lettera iniziale maiuscola: la parola all'inizio di ogni frase e i nomi propri (di persone, istituzioni, geografici, ecc.).

Vanno in maiuscoletto i nomi degli autori nella citazione bibliografica, sia nella nota sia nell'elenco bibliografico (p.es. F.M. CAPPELLO, *De Sacramentis*, ecc.; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istruzione sui matrimoni misti, 18 mar. 1966).

Nel corpo del testo e delle note (cioè al di fuori delle indicazioni bibliografiche) i nomi degli autori, dei concili, dei dicasteri della Santa Sede, gli enti giuridici ecc., vanno sempre in minuscolo tondo (p.es. F.M. Cappello, Benedetto XIV, Congregazione per il Clero), mai in maiuscoletto, corsivo o sottolineati.

### 1.3 Virgolette

Le virgolette italiane (« ») si usano per indicare le citazioni dirette e i titoli di articoli (sia di libri di vari autori, sia di riviste) nelle indicazioni bibliografiche. Le virgolette inglesi (“ ”) servono per le citazioni dirette di secondo grado (citazione nella citazione).

### 1.4 Indicazioni bibliografiche nel corpo del testo

L'indicazione di uno o di pochi canoni non si riporta in nota, ma nel testo fra parentesi in questo modo: (can. 1419 §1) o (cann. 1044 §1, 2°; 1422; 1425 §1, 1°).

Così pure si fa per il Concilio Vat. II, adoperando le sigle comuni per indicare i documenti, per esempio: (LG 8; GS 47).

Anche per le citazioni della S. Scrittura si adoperano le sigle comuni della propria lingua. Può servire l'elenco della Bibbia di Gerusalemme<sup>4</sup>, per esempio: (Mt 2,3).

### 1.5 Indicazioni bibliografiche a piè di pagina

Per quanto concerne le citazioni a piè di pagina bisogna distinguere due tipi fondamentali di scritti:

1. Scritti, come le tesi di licenza e le dissertazioni per il dottorato, che vanno corredati di un elenco bibliografico delle opere e degli studi citati nelle note, e eventualmente di altri sussidi del lavoro. In questo caso, i dati bibliografici completi vanno indicati nell'elenco bibliografico; nelle note, invece, si riportano soltanto i dati essenziali per individuare l'opera e il luogo esatto citato. Ciò va fatto dalla prima volta che ricorre il titolo da citare.

---

<sup>4</sup> Vedi Appendice III.

«Se il titolo è troppo lungo (più di 4-5 parole), deve essere abbreviato, *anche la prima volta che viene citato*: si citano solo le prime parole, fino al primo sostantivo, senza punti di sospensione [...]»<sup>5</sup>.

2. Scritti che non vanno corredati di elenco bibliografico, per esempio gli articoli di una rivista. In questo caso i dati bibliografici completi si mettono la prima volta che l'opera viene citata in nota a piè di pagina. Nelle citazioni successive si usa l'indicazione abbreviata segnalando il luogo esatto (pagina, paragrafo, numero...) del testo citato. Conviene evitare l'uso dell'abbreviazione *op. cit.*, specialmente se vengono citati diversi titoli dello stesso autore. Per rendere più facile il ritrovamento dei dati completi dell'opera citata, si raccomanda di mettere fra parentesi tonde l'indicazione della nota dove l'opera è stata citata la prima volta. Esempio: A. COUSA, *Epitome* (cf. nt. 00), 00-00.

Se nella stessa nota si fa riferimento a diversi titoli, questi vanno separati da punto e virgola (;) e disposti in ordine cronologico o alfabetico. Se si citano diversi titoli dello stesso autore, dopo il punto e virgola non si ripete il nome dell'autore, ma si mette l'abbreviazione latina ID, in maiuscolo, seguito da un punto e da una virgola (ID.,).

N.B. Il nome e cognome dell'autore, il titolo dell'opera e la città di edizione si scrivono nella lingua in cui è scritta l'opera citata; i nomi dei papi, istituzioni nei ruoli degli autori, natura e data dei documenti, invece, vengono riferiti nella lingua in cui scrive l'autore. Lo stesso vale anche per l'elenco bibliografico.

### 1.6 Citazione interna ed esterna delle fonti

Nella citazione dei *documenti* e degli *autori classici* (romanisti, canonisti, teologi) bisogna distinguere gli elementi invariabili, cioè quelli che individuano il documento o l'opera e il luogo esatto citato (citazione che possiamo chiamare *interna*), dagli elementi variabili, quali sono la collezione o la rivista dove si trova il documento oppure l'edizione adoperata, il luogo e l'anno di edizione, l'indicazione della pagina o delle pagine rispettive (citazione *esterna*). In questo tipo di citazioni è molto più importante la citazione interna che quella esterna. Anzi di regola si omette la citazione esterna se si tratta del *Corpus Iuris Civilis* o *Canonici*.

La separazione fra la citazione interna e quella esterna va fatta con una virgola; se si tratta di collezione o equivalente, la citazione esterna viene introdotta con la preposizione «in».

### 1.7 Sigle e abbreviazioni<sup>6</sup>

Le sigle non ammettono mai punto né alla fine né fra le lettere (esempio: *LG* = *Lumen gentium*); le abbreviazioni di parole esigono sempre un punto per indicare

---

<sup>5</sup> *Norme tipografiche* (cf. nt. 1), 6.3.2.

<sup>6</sup> Per alcune liste di sigle e abbreviazioni più frequenti in Diritto Canonico, cf. Appendice I-III.

la parte abbreviata (R. Pontefice = Romano Pontefice; Em.mo = Eminentissimo). Le abbreviazioni di titoli possono essere formate di una parola intera. In questo caso non si usa il punto alla fine (*Periodica* = *Periodica de re canonica*).

Conviene essere molto sobri nell'uso di sigle che non siano comunemente conosciute, per evitare che il lettore debba ricorrere spesso alla chiave. A questo proposito è meno rischioso l'uso di abbreviazioni in quanto di solito danno più elementi al lettore per indovinare la parte abbreviata. Se si tratta di casi che ricorrono poche volte nel corso del lavoro, non vale la pena adoperarle. Per le riviste il cui titolo consta di una parola breve si può evitare l'uso di sigla e/o abbreviazione. Esempio: *Periodica*, *Forum*, ecc. Da tener presente che il valore scientifico di un lavoro non si misura né dalla quantità di sigle adoperate né dalla loro difficoltà d'interpretazione.

Nella lista delle abbreviazioni vanno messe anche le abbreviazioni evidenti e molto conosciute, come: can., cann., §, †, p., pp., n., nn., cf.<sup>7</sup>.

Nell'elenco di abbreviazioni, contrariamente alle *Norme tipografiche*, 8.2.2, a), non si indica il riferimento bibliografico completo. Il «compito» dell'elenco è spiegare il senso di sigle e abbreviazioni. In questo modo si evita anche di disperdere i dati bibliografici al di fuori dell'elenco bibliografico.

Il nome di autore si usa come abbreviazione soltanto in casi comunemente affermati (p.es. Mansi, Jaffé).

### 1.8 Elenco bibliografico

Nell'elenco bibliografico si indicano le opere citate o consultate per lo studio. Se da una parte non è consigliabile citare fonti non specificate (cf. sotto, 1.8.1, n° 1), d'altra è meglio evitare di restringere troppo il campo di studio. Invece di citare singoli canoni, leggi o paragrafi, che sono indicati con precisione nel testo e nelle note, è meglio elencare le opere (p.es. *Novellae* del *Corpus Iuris Civilis*, *Clementinae* delle *Decretali*, una sessione di un Concilio, edizione usata del Codice, ecc.).

Bisogna tener presente alcuni criteri che sono di particolare applicazione nel Diritto Canonico:

- l'elenco viene diviso in due sezioni: 1. Fonti e 2. Libri e articoli;
- si osservano le regole indicate nel N.B. del sottotitolo 1.5;
- lo spazio tra ciascun titolo bibliografico nell'elenco è di 3 punti;
- la prima riga di ciascun titolo è al vivo, ma per le righe successive si usa un rientro di 20 mm.
- se lo stesso autore abbia più di un titolo, il nome dell'autore non viene ripetuto, ma sostituito da una linea di 14 mm, seguita da una virgola (eccetto se c'è cambio di pagina).

---

<sup>7</sup> Si usa l'abbreviazione «cf.» e non «cf», «cfr», «cfr.», «see», «vedi», «v.», «vgl.» o simili.

### 1.8.1 Fonti

In questa sezione:

1. Non si deve mettere la lista delle collezioni dove, in modo non specificato, si possono trovare i documenti: *Patrologia Latina*, *Patrologia Greca*, *Acta Sanctae Sedis*, *Acta Apostolicae Sedis*, P. GASPARRI, ed., *Fontes*.

Tale elenco così generale, senza riferimento alle fonti specifiche che interessano al lavoro in questione, ha poco valore scientifico.

2. Si deve segnalare singolarmente ciascun documento, indicando la citazione interna e anche la collezione, con la citazione esterna precisa, per poterlo trovare. Esempio: PIO XI, enc. *Casti Connubii*, 30 dic. 1930, AAS 22 (1930) 539-592.

3. Nel disporre l'elenco delle fonti bisogna tener conto del numero e della natura di esse. Tuttavia, come criterio generale sembra bene suddividere l'elenco in sottosezioni in ordine discendente di autorità: Concili ecumenici, papi, dicasteri della S. Sede (secondo l'ordine di precedenza indicato nella *Pastor Bonus* oppure nell'*Annuario Pontificio*), sinodi particolari (sopranazionali, nazionali, provinciali, diocesani), Conferenze episcopali, singoli vescovi, fonti giurisprudenziali.

4. All'interno di ciascuna di queste sottosezioni si può disporre i documenti per ordine cronologico o per ordine alfabetico (conviene per le categorie Concili e Papi). L'autore può adattare la disposizione all'interno delle sottosezioni alle esigenze / convenienze dell'opera indicando sempre il criterio adoperato (ordine cronologico / ordine alfabetico) nel titolo di sottosezione.

### 1.8.2 Libri e articoli

1. Per quanto riguarda *Libri e articoli*, le *Norme tipografiche*, 8, tra l'altro danno questi orientamenti:

- si fa normalmente una sola lista dei titoli bibliografici. Le divisioni sono da evitare, altrimenti il lettore deve sfogliare tante pagine per trovare un titolo;
- si segue l'ordine alfabetico dei cognomi degli autori;
- se un'opera collettiva non ha un curatore, non viene elencata sotto AA.VV. (questa abbreviazione non viene più usata), ma secondo l'ordine alfabetico del titolo;
- se ci sono più opere dello stesso autore, i titoli vengono messi in ordine alfabetico oppure cronologico, come richiedono le *Norme tipografiche*, 8.1.2.

2. Per gli argomenti riguardanti il CIC bisogna generalmente stare attenti a non citare i manuali (a meno che per quel argomento determinato un autore abbia un significato speciale), altrimenti si dovrebbero citare tutti i manuali, dato che tutti trattano di ciascun argomento contenuto nel CIC. Quello che interessa è l'elenco degli studi specifici sull'argomento, monografie, articoli ecc.

3. I dati per ciascun titolo sono quelli necessari per individuare l'opera. Se si tratta di un libro: autore, titolo, città, anno, edizione; se si tratta di un articolo pubblicato in una rivista: nome dell'autore, titolo dell'articolo, rivista, annata o volume, anno, pagina iniziale e finale dell'articolo; se si tratta di un'opera collettiva: nome dell'autore del saggio citato, titolo del saggio, dati per

individuare il volume, e cioè, curatore e titolo del volume (se lo ha, p.es.: N.N., ed., *Dilexit Ecclesiam*), città e anno, pagina iniziale e finale dell'articolo.

4. La casa editrice non interessa, poiché non si tratta di fare propaganda del libro, ma di indicare il materiale di lavoro sull'argomento. Si indica, invece, la collana, se un libro è inserito in essa.

5. Non si riportano riferimenti generici a riviste, dizionari, enciclopedie, opere collettive, ecc., ma occorre indicare la citazione precisa degli articoli di riviste, delle voci di dizionari o enciclopedie, dei saggi di opere collettive. Si avrà cura di riportare ogni riferimento a partire dal nome dell'autore. Se nell'elenco bibliografico si segnalano tre o più articoli della stessa opera collettiva, si abbrevia il dato bibliografico, indicando l'autore / curatore e il titolo abbreviato del libro. I relativi dati bibliografici completi devono essere segnalati separatamente.

### 1.9 Internet

Si evita di citare internet come fonte di conoscenza perché poco sicuro e affidabile (varia molto spesso e a volte l'indirizzo usato viene tolto dalla rete). Qualora il testo esistesse soltanto «in rete» oppure la versione cartacea fosse di difficile reperimento, può essere tollerata la citazione di documenti ripresi da internet seguendo le indicazioni di *Norme tipografiche* (Riferimenti bibliografici ai documenti elettronici, 2.), con l'obbligo di indicare il nome del sito e la data di accesso.

## 2. Norme particolari sulle fonti

### 2.1 Fonti del diritto romano e canonico

Il *Corpus Iuris Civilis* e il *Corpus Iuris Canonici* vanno citati secondo il metodo moderno. Lo stesso si applica alle citazioni dei romanisti e dei canonisti medievali e anche posteriori.

Nel medioevo e anche nei secoli successivi le fonti venivano indicate citando la sigla o abbreviazione della parte rispettiva del *Corpus Iuris Civilis* (ff. = *Digestum*; C. = *Codex*; Inst. oppure I. = *Institutiones*; Nov. = *Novellae*). Dopo la sigla o abbreviazione si indicava la prima parola della legge, che si denomina *incipit* e poi, come elemento molto importante la rubrica relativa al titolo rispettivo. Tuttavia, nelle edizioni più elaborate o più progredite anziché l'*incipit*, si indica il numero rispettivo. A volte si trovano assieme l'*incipit* e il numero.

Per quanto concerne il *Corpus Iuris Canonici*, il Decreto di Graziano non ha sigla, ma si riconosce per il modo della citazione. Per le altre parti, nel metodo classico si adoperavano le seguenti sigle: Extra = *Decretales Gregorii IX*; VI° oppure In VI° = *Liber Sextus*; Clem. oppure In Clem. = *Clementinae*; Extrav. Johan. XXII = *Extravagantes Johannis XXII*; Extrav. com. = *Extravagantes communes*; seguiva l'*incipit* del canone o capitolo, e la rubrica del titolo rispettivo. Ovviamente non c'era uniformità e si avverte un'evoluzione parallela a quella del diritto romano.



Nel metodo moderno di citare si mette soltanto la sigla (Inst. = *Institutiones*; D. = *Digesta*; C. = *Codex*; Nov. = *Novellae*; X. = *Decretales Gregorii IX*; VI° = *Liber Sextus*; Clem. = *Clementinae*) e poi il numero rispettivo del libro, titolo, legge o capitolo, paragrafo, sempre in senso discendente dalle divisioni maggiori a quelle minori (D. 1, 2, 3; X. 1, 2, 3).

Nel testo e nelle note si fa soltanto la citazione interna, senza indicare quella esterna. Ciò vale soprattutto se si adopera l'edizione di Krüger-Schöll per il *Corpus Iuris Civilis* e quella di Friedberg per il *Corpus Iuris Canonici*, come dal punto di vista scientifico è doveroso farlo, dato che sono le edizioni migliori che esistono. Soltanto in casi particolari può essere utile fare la citazione esterna, per richiamare l'attenzione su qualche particolare di rilevanza scientifica.

### 2.1.1 Esempi di citazione del *Corpus Iuris Civilis*<sup>8</sup>

a) Nel testo e nelle note

*Institutiones*: Inst. 1, 2, 3. (= libro 1, titolo 2 §3).

*Digesta*: D. 1, 2, 3, 4. (= lib. 1, tit. 2, leg. 3 §4).

*Codex*: C. 1, 2, 3, 4. (= lib. 1, tit. 2, leg. 3 §4).

*Novellae*: Nov. 1, 2, 3. (= Novella 1, cap. 2 §3).

b) Nell'elenco bibliografico

*Institutiones*, in *Corpus Iuris Civilis*, ed. P. Krüger – R. Schöll, I, Berolini 1973<sup>22</sup>.

*Digesta*, in *Corpus Iuris Civilis*, ed. P. Krüger – R. Schöll, I, Berolini 1973<sup>22</sup>.

*Codex*, in *Corpus Iuris Civilis*, ed. P. Krüger – R. Schöll, II, Berolini 1970<sup>15</sup>.

*Novellae*, in *Corpus Iuris Civilis*, ed. P. Krüger – R. Schöll, III, Berolini 1972<sup>10</sup>.

### 2.1.2 Esempi di citazione del *Corpus Iuris Canonici*<sup>9</sup>

a) *Decretum* di Graziano<sup>10</sup>

D. 1, c. 2. (= *Distinctio* 1, can. 2, quindi la prima parte del Decreto).

C. 1, q. 2, c. 3. (= *Causa* 1, *quaestio* 2, can. 3, quindi la II parte del Decreto).

D. 1 de poen., c. 2. (= *Distincio* 1 de poenitentia, can. 2, quindi II parte, *causa* 33, *quaestio* 3, *dist.* 1, can. 2).

D. 1 de cons., c. 1. (= *Distinctio* 1 de consecratione, can. 1, quindi parte III).

<sup>8</sup> Per un elenco molto utile della varietà di modi di citare il *Corpus Iuris Civilis* e altre fonti del diritto romano non raccolte nel *Corpus*, si veda O. ROBLEDA, *Ius privatum romanum. I. Introductio*, Romae 1960, 315-322. L'Autore offre anche una lista molto utile delle sigle e abbreviazioni relative ai nomi dei romanisti e dei canonisti del medioevo (pp. 301-315), con una bibliografia scelta di ulteriori sussidi di lavoro al riguardo (pp. 303-304).

<sup>9</sup> Per i modi antichi di citare il *Corpus Iuris Canonici* cf. A. STICKLER, *Historia Iuris Canonici. Institutiones Academicae. I. Historia Fontium*, Augustae Taurinorum 1950, 216; 250-251; 263-264; 267; 272.

<sup>10</sup> Nella bibliografia si indica l'opera per intero: GRATIANUS, *Decretum* [Magistri Gratiani], in *Corpus Iuris Canonici*, ed. Ae. Friedberg, I, Graz 1955.

b) *Dicta* di Graziano

I *Dicta*, cioè i commenti che Graziano aggiunge, vengono citati così: dopo il luogo esatto citato come sopra, si aggiunge: d. a. oppure d. p. (= *Dictum Gratiani ante* oppure *post*).

Esempi:

C. 1, d. a. (= *Dictum Gratiani* all'inizio della causa 1).

C. 1, q. 2, d. a. (= *Dictum Gratiani* all'inizio della questione 2 della causa 1).

C. 1, q. 2, c. 3, d. p. (= *Dictum Gratiani* dopo il can. 3 della quaest. 2 della causa 1).

N.B. Si adopera anche la forma di citare secondo cui anziché l'abbreviazione d. (= dictum), si mette la sigla Gr (= Graziano). L'ultimo esempio citato, verrebbe così: C. 1, q. 2, c. 3, Gr p. Questa forma è più chiara, ma è sconsigliabile perché meno in uso.

c) *Decretales* – indicazioni nel testo e nelle note

*Gregorii IX*: X. 1, 2, 3. (Sigla X = Liber Extra = Decretali di Gregorio IX, libro 1, titolo 2, capitolo 3).

*Liber Sextus*: VI° 1, 2, 3. (= Liber Sextus, libro 1, tit. 2, cap. 3).

*Clementinae*: Clem. 1, 2, 3. (= Clementinae, lib. 1, tit. 2, cap. 3).

*Extravagantes Iohannis XXII*: Extrav. Jo. XXII 1, 2. (= titolo 1, cap. 2).

*Extravagantes communes*: Extrav. com. 1, 2, 3. (= lib. 1, tit. 2, cap. 3).

Se si riportano singoli decreti o decretali, usare questo modo:  
BONIFACIO VIII, lett. decr. *Indemnitatibus* [s.d.] = VI° 1, 6, 43.

d) *Decretales* – indicazioni nella bibliografia

*Decretales Gregorii IX* [= *Decretalium D. Gregorii Papae IX. Compilatio*], in *Corpus Iuris Canonici*, ed. Ae. Friedberg, II, Graz 1955, 1-928.

*Liber Sextus* [= *Decretalium D. Bonifacii Papae VIII*], in *Corpus Iuris Canonici*, ed. Ae. Friedberg, II, Graz 1955, 929-1124.

*Clementinae* [= *Clementis Papae V. Constitutiones*], in *Corpus Iuris Canonici*, ed. Ae. Friedberg, II, Graz 1955, 1125-1200.

*Extravagantes [D.] Iohannis [Papae] XXII*, in *Corpus Iuris Canonici*, ed. Ae. Friedberg, II, Graz 1955, 1201-1236.

*Extravagantes communes*, in *Corpus Iuris Canonici*, ed. Ae. Friedberg, II, Graz 1955, 1237-1312.

## e) Glosse

Per citare le glosse del *Corpus Iuris Civilis* e del *Corpus Iuris Canonici*, si indica il luogo esatto e poi la parola alla quale si riferisce la glossa. Esempi:

*Glossa Ordinaria*, D. 41, 2, 1, 3, v. Sine tutoris.

*Glossa Ordinaria*, X. 2, 26, 20, v. nulla temporis.

f) *Regulae iuris*

Nei due *Corpus* troviamo tre gruppi di *Regulae iuris*:

- 211 Regole nelle Digesta di Giustiniano (*Regulae iuris antiqui*) nel libro 50, capitolo 17 (= D. 50, 17, 1-211);  
modo di citare: R.J. 1 in D.;
- 11 Regole nel Liber Extra di Gregorio IX, nel libro 5, titolo 41 (= X. 5, 41, 1-11);  
modo di citare: R.J. 1 in X.;
- 88 Regole nel Liber Sextus, nel libro 5, titolo 12 (= VI° 5, 12, 1-88);  
modo di citare: R.J. 1 in VI°.

### 2.1.3 Esempi di citazione di autori classici in generale

Per motivi di brevità in questa sezione si offrono assieme esempi di citazioni solo interne e di citazioni anche esterne. Così pure si danno esempi sia di citazioni dell'opera o del documento completo sia di riferimenti ad un punto determinato dello scritto in questione.

P. LOMBARDUS, *Libri IV Sent.*, dist. 30, cap. 1.

S. BONAVENTURA, *In IV Sent.*, dist. 26, a. 2, ad 4.

S. BONAVENTURA, *In IV Sent.*, dist. 26, a. 2, ad 4, in *Op. Omnia IV*, Ad Aquas Claras 1889, 669.

ANGELUS A CLAVASIO, *Summa Angelica*, part. 2, v. «praescriptio», n. 47.

ANGELUS A CLAVASIO, *Summa Angelica*, part. 2, v. «praescriptio», n. 47, Venetiis 1578, 289.

P. LAYMANN, *Theologia Moralis*, lib. 3, trac. 1, cap. 8, n. 18.

P. LAYMANN, *Theologia Moralis*, lib. 3, trac. 1, cap. 8, n. 18, Venetiis 1719, 000.

## 2.2 Commentatori del Corpus Iuris Civilis e Canonici

Dato che i civilisti e i canonisti che commentano il *Corpus Iuris Civilis* o il *Corpus Iuris Canonici* seguono sempre nei loro commentari l'ordine del *Corpus*, per citarli è preferibile evitare il sistema complicato delle loro rubriche e ridurre tutte le citazioni al sistema moderno, indicando semplicemente la fonte alla quale si riferisce il commento. Questo sistema si può adoperare sia che l'autore scriva una *Summa* (commenta soltanto i titoli in modo sintetico), sia che scriva un *Commentarium* (commenta tutte le leggi, canoni o capitoli, di tutti o di alcuni titoli scelti).

### 2.2.1 Esempi di citazione dei Romanisti

BARTOLUS A SAXOFERRATO, in D. 1, 2, 3.

BARTOLUS A SAXOFERRATO, in D. 1, 2, 3, Venetiis 1575, 000.

BARTHOLOMAEOS A SALICETO, in C. 1, 2, 3.

BARTHOLOMAEUS A SALICETO, in C. 1, 2, 3, Venetiis 1574, 000.

### 2.2.2 Esempi di citazione dei Canonisti

#### a) Decretisti

ROLANDUS, *Summa*, in C. 1, q. 2.

ROLANDUS, *Summa*, in C. 1, q. 2, ed. Thaner, Innsbruck 1874, 000.

STEPHANUS TORNACENSIS, *Summa*, in C. 1, qq. 2-4.

STEPHANUS TORNACENSIS, *Summa*, in C. 1, qq. 2-4, ed. Schulte, Giessen 1891, 000.

#### b) Decretalisti

PANORMITANUS, in X. 1, 2, 3.

PANORMITANUS, in X. 1, 2, 3, Venetiis 1588, 000.

INNOCENTIUS IV, in X. 1, 2, 3.

INNOCENTIUS IV, in X. 1, 2, 3, Venetiis 1570, 000.

### 2.3 Concili ecumenici e particolari

Per citare i concili non si può dare una norma comune per tutti, data la varietà di strutture e di documenti che si riscontrano. In generale si può osservare:

I *concili ecumenici* antichi fino al Lateranense III (1179) emanano *canoni*; quelli del medioevo fino al II di Lione (1274) *costituzioni*; il Viennese (1311-1312) *decreti*. A partire da questo concilio fino al Vat. II si segnalano le *sessioni* come punto di riferimento importante e poi la natura del documento: bolla, decreto, capitolo, canone, con l'indicazione della materia. Nel Vat. II non si segnalano le sessioni, ma soltanto la natura del documento (cost. dogmatica, costituzione, cost. pastorale, decreto, dichiarazione), e l'*incipit*, per esempio: cost. dog. *Lumen gentium*, ecc.

I *concili particolari*, sopranazionali, nazionali, provinciali, diocesani, non hanno criteri uniformi. Bisogna vedere in ciascun caso che tipo di divisione interna e di documenti contengono.

#### a) Citazione interna

In così grande varietà di strutture e di documenti, bisogna avere una certa flessibilità per adattare i criteri generali ai casi concreti, in modo che la citazione sia breve, chiara e sicura.

Per i concili ecumenici basterà il nome del concilio in maiuscoletto, e poi il documento, oppure la sessione e il documento con la divisione rispettiva.

Per i concili particolari si indicano natura del concilio, luogo o aggettivo che indica la regione, anno, documento da citare, e divisione se ne ha.

#### b) Citazione esterna

Per il lavoro scientifico bisogna adoperare le migliori edizioni dei singoli concili. Altrimenti il lavoro rischia di essere costruito sulla sabbia.

#### 2.3.1 Concili ecumenici<sup>11</sup>

Per quanto concerne i concili ecumenici, il materiale canonistico di quelli celebrati fino a Clemente V è stato incorporato nel *Corpus Iuris Canonici*.

---

<sup>11</sup> Per una informazione completa sulle collezioni dei concili ecumenici fino al Vat. I, cf. A. STICKLER, *Historia Iuris Canonici* (cf. nt. 9), 285-290.

Quindi raramente sarà necessario ricorrere ad altre fonti. Per i concili a partire da quello di Costanza (1414-1418) bisogna far ricorso alle migliori fonti per ciascuno di essi. Tuttavia in pratica i concili che più interessano al canonista sono il Conc. Tridentino e per la storia anche gli atti dei Conc. Vaticano I e II.

In generale si può dire che le seguenti collezioni costituiscono fonte scientifica dei concili da potersi citare senza scrupoli:

– *Conciliarum Oecumenicorum Decreta*, ed. Centro di Documentazione, Istituto per le Scienze Religiose, Bologna, 1 vol., Herder, Basilea – Barcellona – Friburgo – Roma – Vienna 1962 [sigla COD];

– *Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum in rebus fidei et morum*, ed. H. Denzinger, aggiornato da A. Schönmetzer, pubblicato da Herder (più di una trentina di edizioni in latino). La prima edizione bilingue (latino-tedesca), curata e accresciuta da P. Hünerman, è stata tradotta in varie lingue moderne. Basta citarlo con la sigla corrente e il numero rispettivo: DS 000 (anche D-Sch 000). Ovviamente non riporta tutto il materiale conciliare utile al canonista, tuttavia contiene una quantità notevole di documenti di indole canonistica;

– *Dokumenty Soborów powszechnych. Tekst grecki, łacinski, polski* [= Documenti dei Concili ecumenici. Testo greco, latino, polacco], I-IV, ed. A. Baron – H. Pietras, Kraków 2004-2005.

L'edizione più critica e più completa del Concilio di Trento è pubblicata dalla Società Goerresiana: CONC. TRIDENTINUM, *Diariorum, Actorum, Epistolarum, Tractatum nova collectio*, iniziata nel 1901.

La migliore collezione del Concilio Vaticano I è *Collectio Lacensis. VII. Acta et Decreta Sacrosancti Concilii Vaticani*, Friburgi Br. 1890.

Il testo ufficiale dei documenti del Conc. Vat. II è pubblicato negli *Acta Apostolicae Sedis*. Per un lavoro scientifico, tuttavia, non è necessario ricorrere al testo degli AAS. Nella maggior parte dei paesi sono state pubblicate edizioni del testo originale latino (con traduzioni nella lingua del paese) che meritano piena fiducia, ad esempio in Italia quella delle Edizioni Dehonianne sotto il titolo *Enchiridion Vaticanum* (sigla EV), che ha avuto molte edizioni. Ovviamente, per quanto riguarda gli atti del Concilio, bisogna ricorrere all'edizione ufficiale pubblicata dalla Santa Sede.

Per la fase «Antepreparatoria» e «Preparatoria» del Concilio ci sono gli *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano Secundo apparando*. Questi volumi possono essere citati con la sigla AD seguita dalla Serie, il Volume, la Parte, quindi le pagine (es. AD I/I, I, 100-102). Per le «Sessioni in Aula» si hanno gli *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani Secundi*, che possono essere citati con la sigla AS seguita dal Volume che indica il periodo conciliare, la Parte, quindi le pagine (es. AS II/VI, 567). A questi volumi si aggiungono due Appendici, che si possono citare: AS, Appendix I o II, 100. Ci sono poi gli *Schemata Constitutionum et Decretorum de quibus disceptabitur in Concilii sessionibus*, che possono essere citati con l'abbreviazione *Schemata Concilii*, seguita dall'indicazione della Serie (es. *Schemata Concilii* I, 105-106).

### 2.3.2 Concili particolari<sup>12</sup>

Per i Concili particolari bisogna vedere in ciascun caso se esiste una edizione critica del concilio in questione, altrimenti si deve vedere se esistono delle edizioni di carattere nazionale o regionale che meritino fiducia, per esempio:

– *Concilia Africae (a. 345 – a. 525)*, ed. C. Munier, Corpus christianorum. Series latina, Turnholti 1974.

– *Concilia Galliae*, ed. C. de Clercq, Corpus christianorum. Series latina 148-148A, Turnholti 1963.

Se mancano edizioni di carattere nazionale o regionale oppure sono di difficile accesso, si fa ricorso alle collezioni generali.

Fra le collezioni di carattere generale, la più abbondante e citata è quella di J.D. MANSI, ed., *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, 31 vol., Florentiae – Venetiis 1759-1798 [sigla Mansi].

Per i concili dall'anno 1693 all'anno 1870 è preferibile adoperare la *Collectio Lacensis*, citata sopra.

### 2.3.3 Esempi di citazione di Concili ecumenici e particolari (in ordine cronologico)

CONC. LATERANENSE IV, cost. 63, De simonia.

CONC. LATERANENSE IV, cost. 63, De simonia, in *COD* 264.

CONC. TRIDENTINO, sess. 24, De matr., can. 7.

CONC. TRIDENTINO, sess. 24, De matr., can. 7, in *COD* 754.

CONC. TOLETANUM XIII (683), can. 11.

CONC. TOLETANUM XIII (683), can. 11, in Mansi 11, 1073-1074.

CONC. PROV. PARISENSE (1849), tit. 4, cap. 1.

CONC. PROV. PARISENSE (1849), tit. 4, cap. 1, in *Coll. Lac.* IV, 29.

CONC. PROV. DI LIONE (1850), decr. 26, n. 7.

CONC. PROV. DI LIONE (1850), decr. 26, n. 7, in *Coll. Lac.* IV, 485.

SINODO DIOC. DI SALAMANCA, a. 1604, lib. 1, tit. 6, cost. 2.

SINODO DIOC. DI SALAMANCA, a. 1604, lib. 1, tit. 6, cost. 2, Salamanca 1606, 19.

CONCILIO VATICANO II, *Schemata Constitutionum et Decretorum ex quibus argumenta in Concilio disceptanda seligentur. Series tertia*, Città del Vaticano 1962.

CONCILIO VATICANO II, *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando. Series II (Praeparatoria). II. Acta Pontificiae Commissionis centralis praeparatoriae Concilii Vaticani II. Pars II*, Città del Vaticano 1967.

CONCILIO VATICANO II, *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*, Città del Vaticano 1970-86.

---

<sup>12</sup> Per un'informazione sulle collezioni particolari territoriali (Inghilterra, Belgio, Francia, Germania, Spagna, Ungheria, Polonia, Svezia-Norvegia) oppure limitata ad un periodo determinato di tempo, cf. A. STICKLER, *Historia Iuris Canonici* (cf. nt. 9), 290-294. Per ulteriori informazioni sulle collezioni dei concili particolari, cf. *ibid.*, 294-298.

CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen gentium*, AAS 57 (1965) 5-71.

## 2.4 Documenti della Santa Sede

### 2.4.1 Romani Pontefici

Nella citazione dei documenti dei Romani Pontefici, vanno sempre indicati gli elementi invariabili della citazione interna e poi la citazione esterna o il luogo esatto dove si possono trovare.

#### a) Citazione interna

La citazione interna comprende i seguenti dati:

1. Nome dell'autore in maiuscolo: p.es. PIO XI.
2. Natura del documento in tondo normale, adoperando le abbreviazioni usuali in ciascuna lingua: lettera enciclica [oppure enciclica], esortazione apostolica, lettera decretale, costituzione apostolica, bolla, breve, decreto, motu proprio, rescritto, lettera apostolica, epistola, chirografo, omelia, allocuzione, radiomessaggio.
3. Per i documenti più importanti si mette l'*incipit* in corsivo: enc. *Humanae vitae*; esort. ap. *Familiaris consortio*.
4. Se si tratta di rescritto, epistola, chirografo, omelia, allocuzione, radiomessaggio, o documenti simili, si indicano le circostanze, gruppo di persone, luogo, ecc., necessari per individuare il documento, omettendo gli altri dati, che spesso si trovano in AAS e nelle altre collezioni ufficiali o ufficiose della Santa Sede.
5. Nel riportare la data del documento il mese può essere espresso sia con i numeri arabi sia con il nome, sia con l'abbreviazione del nome secondo le forme della lingua usata (p.es.: 22 nov. 1981).
6. Segue la citazione della parte, paragrafo, numero ecc., se il documento ha tali divisioni.

#### b) Citazione esterna

Per la citazione esterna bisogna tener presente i seguenti dati quanto alle collezioni:

1. Le collezioni più frequenti per i tempi recenti sono *Acta Sanctae Sedis* (sigla ASS) dall'anno 1865 all'anno 1908; *Acta Apostolicae Sedis* (sigla AAS) dal anno 1909 in poi (per il modo di citare vengono trattate come riviste, cioè non sono introdotte con «in»).
2. I documenti dei papi indicati come fonti del CIC/1917 e non inclusi nel *Corpus Iuris Canonici*, si possono trovare in *Codicis Iuris Canonici Fontes* (ed. P. Gasparri, t. 1-6 e J. Serédi, t. 7-9), Roma 1923-1939. Modo di citare: fra quelli in uso, sembra che il modo più chiaro e completo sia il seguente: P. GASPARRI, ed. [anche per i tre volumi a cura di Serédi], *Fontes*, I, Romae 1923, 00 [= pagine], n. 00. La sigla *Fontes* va riportata nell'elenco di sigle e abbreviazioni.

3. Se i papi hanno degli *Acta* propri (Gregorio XVI, Pio IX, Leone XIII, Pio X) oppure un *Bullarium* proprio o un altro tipo di collezione propria, si può far ricorso a tali collezioni<sup>13</sup>. Per gli ultimi papi, ci sono le collezioni *Discorsi e Radiomessaggi di Pio XII* (20 voll.), *Insegnamenti di Paolo VI* (16 voll.), *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, *Insegnamenti di Benedetto XVI*, che possono essere adoperate se il documento non si trova in AAS. Se mancano tali sussidi particolari, si fa ricorso ai grandi bullari generali<sup>14</sup>.

4. Nella citazione esterna vanno indicate la prima e l'ultima pagina separate da un trattino. Nel testo o nella nota si indica soltanto la citazione interna.

#### 2.4.2 Esempi di citazione dei documenti dei Papi

PIO VI, cost. ap. *Auctorem fidei*, 28 agosto 1794, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, II, Romae 1924, 682-714, n. 475 [nella bibliografia].

PIO VI, cost. ap. *Auctorem fidei*, 28 agosto 1794, § 6 [nella nota].

PAOLO VI, alloc. ai Prelati della Rota Romana, 9 feb. 1976, AAS 68 (1976) 204-208.

GIOVANNI PAOLO II, esort. ap. *Familiaris consortio*, 22 nov. 1981, AAS 74 (1982) 81-191 [nella bibliografia].

GIOVANNI PAOLO II, esort. ap. *Familiaris consortio*, 22 nov. 1981, n. 13 [nella nota].

#### 2.4.3 Dicasteri della Santa Sede

Si applicano le stesse norme che per i documenti pontifici.

##### a) Citazione interna

1. Nome ufficiale del dicastero in maiuscoletto. Si mette il nome che aveva il dicastero al momento in cui emise il documento, non quello, forse diverso, che ha attualmente.

2. Natura del documento: decreto, istruzione, lettere circolari, epistola, rescritto, dichiarazione, risposta, notificazione, norme, risoluzione, decisione, sentenza, ecc., usando le abbreviazioni in uso.

3. Oggetto del documento, come viene presentato nelle fonti ufficiali o ufficiose.

4. Data del documento, con le abbreviazioni in uso per quanto concerne il mese.

Nota: Per lo più in questi documenti non si mette l'*incipit*. Tuttavia ci sono alcuni documenti di maggiore importanza che vengono citati con l'*incipit*, ad esempio la istruzione *Donum vitae* della Congregazione per la Dottrina della Fede.

Di regola tutti i dati relativi vanno riportati nella lingua in cui si scrive.

<sup>13</sup> Cf. A. STICKLER, *Historia Iuris Canonici* (cf. nt. 9), 307-316.

<sup>14</sup> Cf. A. STICKLER, *Historia Iuris Canonici* (cf. nt. 9), 300-305.



## b) Citazione esterna

Per quanto riguarda le collezioni, nei tempi recenti i documenti più significativi per lo più si pubblicano in AAS. Per il passato, quasi tutti i documenti che interessano al canonista si trovano in P. GASPARRI, ed., *Fontes. Tuttavia ci sono stati alcuni dicasteri che hanno avuto nella storia collane proprie di grande importanza, come la Congregazione del Concilio, Thesaurus Resolutionum S. C. Concilii*, iniziata nel 1718 e finita nel 1908, contiene 167 volumi. Così pure è molto importante la *Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide*, Roma 1907<sup>2</sup>, 2 volumi<sup>15</sup>.

Per quanto concerne i *Tribunali Apostolici*, dalla restaurazione dell'attività della Rota nel 1908 si pubblica un volume all'anno della serie delle *Decisioni* di grande utilità per i canonisti<sup>16</sup>.

Quanto alla sigla per designare questa collezione sussiste la difficoltà del cambio di titolo che ha subito la serie di volumi lungo il tempo trascorso dal 1908. All'inizio il titolo era *Sacrae Romanae Rotae Decisiones* e quindi la sigla più comune era *SRRD* oppure *SRRDec*. Quando venne tolto a tutti i dicasteri della Curia Romana il qualificativo *Sacro*, la serie prese il titolo di *Romanae Rotae Decisiones* e la sigla *RRD* oppure *RRDec*. Recentemente la serie ha cominciato ad intitolarsi *Apostolici Rotae Romanae Tribunalis Decisiones*. Quindi logicamente la sigla dovrebbe essere *ARRTD* oppure *ARRTDec*.

La sigla più breve e a sua volta più chiara è *RRD*. Si consiglia di adoperare soltanto questa sigla.

Nel passato ci sono state svariate collezioni di decisioni della Rota Romana e degli altri Tribunali Apostolici, molto interessanti per la storia del Diritto Canonico<sup>17</sup>.

Da alcuni anni la Rota Romana pubblica anche decreti che vengono raccolti in volumi anno per anno. La serie viene indicata con la sigla *RRDecr. (Romanae Rotae Decreta)*.

Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica non ha una collezione ufficiale delle sue decisioni. Alcune vengono pubblicate in riviste. L'elenco di quelle pubblicate negli anni 1968-2011 si trova in *Periodica* 101 (2012) 199-254.

## 2.4.4 Esempi di citazione dei documenti dei dicasteri

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, istr. sui matrimoni misti, 18 mar. 1966, AAS 58 (1966) 237-239.

<sup>15</sup> Per ulteriori informazioni sulle collane delle Congregazioni, cf. A. STICKLER, *Historia Iuris Canonici* (cf. nt. 9), 319-337.

<sup>16</sup> Nella serie vengono pubblicate solo le sentenze scelte. Alcune altre vengono pubblicate in diverse riviste giuridiche. Recentemente G. Erlebach ha raccolto le indicazioni di queste pubblicazioni sparse e li ha pubblicate sotto il titolo «Decisioni «extravagantes» della Rota Romana», *Quaderni dello Studio Rotale* 11 (2001) 129-168.

<sup>17</sup> Cf. A. STICKLER, *Historia Iuris Canonici* (cf. nt. 9), 338-346.

- CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, istr. *Donum vitae*, 22 feb. 1987, AAS 80 (1988) 70-102.
- SACRA CONGREGAZIONE DEL SANT'UFFIZIO, istruzione al Vescovo di S. Alberto, 9 dic. 1874, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, IV, Romae 1926, 343-354, n. 1036.
- PONT. COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CIC, risposta ai dubbi proposti circa i cann. 951 §1 e 1103, AAS 79 (1987) 1132.

#### 2.4.5 Esempi di citazione delle fonti codiciali e legislative

- Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus*, AAS 9/II (1917) 2-593.
- Codex Iuris Canonici auctoritate Ioanni Pauli PP. II promulgatus*, AAS 75/II (1983) I-XXX; 1-324.
- PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO. COETUS STUDIORUM «DE RELIGIOSIS», «Ex actis», *Comm.* 2 (1970) 168-181; 5 (1973) 47-69; 6 (1974) 72-93; 25 (1993) 230-236; 26 (1994) 32-74; 171-233; 27 (1995) 32-174; 28 (1996) 33-165.
- PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema canonum De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum*, Romae 1978.
- PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema Codicis Iuris Canonici iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatiumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae recognitum*, Città del Vaticano 1980.
- PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em.mis atque Exc.mis patribus Commissionis ad novissimum Schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a Secretaria et Consultoribus datis*, Città del Vaticano 1981.

#### 2.4.6 Esempi di citazione delle fonti giurisprudenziali

- a) Sentenze pubblicate  
*Coram Stankiewicz*, 26 giugno 1997, in *RRD* 89, 530-547.
- b) Sentenze non pubblicate  
*Coram Faltin, Kielcen.*, 3 giugno 1998.
- c) Decreti pubblicati  
*Coram Masala*, decr. *Caracen.*, 25 marzo 1986, *IusCan* 28 (1988) 637-639.  
*Coram Masala*, decr. *Veronen.*, 19 giugno 1984, in *RRDecr.* 2, 93-94.
- d) Decreti non pubblicati  
*Coram Erlebach*, decr. *Sancti Francisci in California*, 14 aprile 2005, Prot. N. 19.327.

- e) Decisioni e decreti della Segnatura Apostolica  
 SSAT, decisione, 7 luglio 1971, *Ius Canonicum* 14 (1974) 389-390.  
 SSAT, decretum, 17 maggio 1991, Prot. N. 22424/91 VT.

### 3. Norme particolari sui *Libri e articoli*

In genere, per elencare riferimenti a libri e articoli su temi del Diritto Canonico, si applicano gli stessi criteri delle altre scienze ecclesiastiche. Pertanto riporto solamente alcuni riferimenti come modelli di citazioni bibliografiche<sup>18</sup>.

In questo elenco sono inclusi:

1. *Libri*, comprese opere collettive<sup>19</sup>;
2. *Articoli*, cioè gli scritti di qualsiasi genere che formano un volume: articoli delle riviste, relazioni degli atti di Congresso, voci dei dizionari, enciclopedie, ecc., saggi dei «Festschrift», delle «Miscellanea», degli «Scritti in onore», ecc.

#### 3.1 *Libri*

Autore in maiuscoletto, titolo in corsivo, il resto in tondo. Quanto all'uso dei segni di interpunzione, osservare gli esempi.

##### 3.1.1 Libri di un solo autore

– Con titolo semplice:

BESTE, U., *Introductio in Codicem*, Neapoli 1956.

– Con titolo e sottotitolo:

GHIRLANDA, G., *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Roma 1993<sup>2</sup>.

– Appartenente ad una collana:

BAUDOT, D., *L'inséparabilité entre le contrat et le sacrement de mariage. La discussion après le Concile Vatican II*, Analecta Gregoriana 245, Roma 1987.

– Di più volumi con titolo generale e titoli per ciascun volume:

CAPPELLO, F.M., *De Sacramentis. V. De Matrimonio*, Torino 1961<sup>7</sup>.

---

<sup>18</sup> Per un ulteriore sussidio scientifico sulla complicatissima varietà di problemi che si possono presentare nel compilare un tale elenco, cf. le due opere indicate nella premessa: J. JANSSENS, *Note di Metodologia*, 21-82; L.M. MARTINEZ-FAZIO, *Paradigmata quaedam*, 5-21. Quanto alle possibili modalità alternative, se non indicato diversamente, si segue quelle proposte da R. Meynet – J. Oniszczyk in *Norme tipografiche* (cf. nt. 1).

<sup>19</sup> Un'opera collettiva viene inserita nella bibliografia quando si vuole dare la notizia di essa, senza elencare i saggi /articoli che la compongono oppure quando i saggi / gli articoli relativi riportano il titolo abbreviato dell'opera collettiva. Quando l'elenco bibliografico contiene uno o due articoli della stessa opera collettiva, l'ultima non viene menzionata a parte, i dati bibliografici completi vengono indicati nei riferimenti di singoli articoli.

– Con più città di edizione:

MICHIELS, G., *Normae generales Juris Canonici. Commentarius libri I Codicis Juris Canonici*, Parisiis – Tornaci – Romae 1949<sup>2</sup>.

### 3.1.2 Opere collettive

– Senza distinzione della collaborazione di ciascuno:

VERMEERSCH, A. – CREUSEN, J., *Epitome iuris canonici, cum commentariis ad scholas et ad usum privatum*, Mechliniae – Romae 1949<sup>7</sup>.

– Con distinzione della parte scritta da ciascuno:

NAVARRETE, U., «Lib. IV. La misión de santificar de la Iglesia», in U. NAVARRETE – F.J. URRUTIA, *Nuevo Derecho Canónico. Presentación y comentario*, Caracas 1987, 169-276.

### 3.1.3 Opere collettive con curatore/i

– Come 3.1.2, con indicazione di curatore.

– Si consiglia che l'abbreviazione per «curatori», in singolare e in plurale, sia «ed.».

– Il paragrafo 8.1.1 di *Norme tipografiche* viene ampliato: l'indicazione di curatori può precedere oppure seguire il titolo. Il modo di segnalare la funzione (= «ed.») è presentato nei seguenti esempi:

\* dopo i nomi di curatori, con una virgola prima e una dopo:

PUZA, R. – WEIB, A., ed., *Iustitia in caritate. Festgabe für Ernst Rößler zum 25-jährigen Dienstjubiläum als Offizial der Diözese Rottenburg-Stuttgart*, Frankfurt am Main 1997.

BEYER, J., «La formazione in un istituto secolare», in C. CORRAL SALVADOR – V. DE PAOLIS – G. GHIRLANDA, ed., *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, Cinisello Balsamo 1993, 529-532.

\* dopo il titolo, prima dei nomi di curatori:

GHIRLANDA, G., «Criteri di organizzazione del popolo di Dio e di inserzione delle persone nell'economia della salvezza, alla luce del libro II del CIC 1983», in *Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al terzo millennio. Atti dell'XI Congresso Internazionale di Diritto Canonico e del XV Congresso Internazionale della Società per il Diritto delle Chiese Orientali, Budapest, 2-7 settembre 2001*, ed. P. Erdö – P. Szabó, Budapest 2002, 93-122.

– Questo modo si usa anche quando si tratta di un'opera storica di un noto autore, curata successivamente da un altro autore:

SUAREZ, F., *Trattato delle leggi e di Dio legislatore. Libro primo*, ed. O. De Bertolis, Padova 2008.

CORECCO, E., *Ordinatio fidei. Schriften zum kanonischen Recht*, ed. L. Gerosa – L. Müller, Paderborn 1994.

– Nel caso di più curatori si consiglia di citarne non più di tre, per gli «altri» è sufficiente usare l'abbreviazione «al.»:

J. KOWAL – Y. SUGAWARA – AL., ed.

### 3.2 *Articoli*

#### 3.2.1 *Articoli di rivista*

Titolo in tondo fra virgolette italiane (« »), virgola senza in (in) fra il titolo e il nome della rivista, nome della rivista in corsivo:

GROCHOLEWSKI, Z., «De errore circa matrimonii unitatem, indissolubilitatem et sacramentalem dignitatem», *Periodica* 84 (1995) 395-418.

#### 3.2.2 *Articoli di dizionario, enciclopedia, ecc.*

Titolo fra virgolette italiane (« »), virgola + in (in), nome o nomi di coloro che hanno preparato l'edizione in maiuscoletto + ed. [edito da], nome del dizionario ecc. in corsivo, luogo e data di pubblicazione, pagine:

BEYER, J., «La formazione in un istituto secolare», in C. CORRAL SALVADOR – V. DE PAOLIS – G. GHIRLANDA, ed., *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, Cinisello Balsamo 1993, 529-532.

Oppure

Titolo fra virgolette italiane (« »), virgola + in (in), nome del dizionario ecc. in corsivo, ed. (edito da) + nome o nomi di coloro che hanno preparato l'edizione in maiuscoletto, luogo e data di pubblicazione, pagine:

BEYER, J., «La formazione in un istituto secolare», in *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, ed. C. Corral Salvador – V. De Paolis – G. Ghirlanda, Cinisello Balsamo 1993, 529-532.

#### 3.2.3 *Articoli di atti di congressi, settimane di studio ecc.*

Come 3.2.2; si mette anche il luogo e la data del congresso in questione:

LOBINA, G., «La difesa dei diritti fondamentali nelle procedure amministrative riguardanti le rimozioni dei parroci e le dimissioni dei religiosi», in *I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Atti del Congresso Internazionale di Diritto canonico, Friburgo Sviz., 6-11 ott. 1981*, ed. E. Corecco – N. Herzog – A. Scola, Milano 1981, 323-343.

VISIOLI, M., «I presupposti della interdisciplinarietà», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *Il diritto canonico nel sapere teologico. Prospettive interdisciplinari, XXX Incontro di Studio, Passo della Mendola – Trento, 30 giugno – 4 luglio 2003*, Quaderni della Mendola 12, Milano 2004, 11-36.

#### 3.2.4 *Articoli di miscellanea, scritti in onore, «Festschrift», ecc.*

Come 3.2.3, mettendo il nome del volume, se lo ha, in corsivo e poi il nome della persona onorata, preceduto dell'abbreviazione «Fs.» in tondo.

N.B. Secondo R. Meynet per tutti questi casi si usa solo «Fs.» (abbreviazione di Festschrift) «seguito dall'iniziale del nome e dal cognome dell'autore in minuscolo tondo» (*Norme tipografiche*, 8.2.2 b). L'autore, tuttavia, per ragioni fondate, al posto di «Fs.» può indicare il sottotitolo originale del libro.

PARISELLA, I., «De pervicaci seu radicato errore circa matrimonii indissolubilitatem. Iurisprudentia rotalis recentior», in *Ius Populi Dei*, Fs. R. Bidagor, ed. U. Navarrete, III, Roma 1972, 511-540.

GEISINGER, R.J., «Procuring and Archiving Documents in the Practice of Religious Law Internal to an Institute: A procurator General's Perspective», in J.J. CONN – L. SABBARESE, ed., *Iustitia in caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, Città del Vaticano 2005, 313-332.

### 3.2.5 Raccolte di articoli di un autore

Se gli articoli di un autore sono raccolti in un volume, l'indicazione bibliografica non può essere riferita soltanto al volume, ma indichi l'articolo specifico usato nella ricerca:

U. NAVARRETE, «Psicología y consentimiento matrimonial», in ID., *Derecho matrimonial canónico. Evolución a la luz del Concilio Vaticano II*, Madrid 2007, 591-615.

APPENDICE I  
RIVISTE DI DIRITTO CANONICO  
ABBREVIAZIONI E SIGLE

Qui di seguito è riportato l'elenco delle riviste di Diritto Canonico. Segnaliamo che al momento le pubblicazioni non sono regolari per tutte le riviste, alcune non vengono pubblicate da anni. In questa lista sono segnalate senza asterisco le sigle delle riviste indicate in S.M. SCHWERTNER, *Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete* (IATG<sup>2</sup>), Berlin – New York 1992. Invece, le sigle segnate con asterisco sono quelle normalmente adoperate in ambito canonistico, sia quando riportate in forma diversa nello IATG, sia quando nello stesso non siano affatto riportate.

<i>Acan</i>	<i>L'anné Canonique</i>
<i>AnnCan</i> *	<i>Annales Canonici</i>
<i>AfkK</i> *	<i>Archiv für katholisches Kirchenrecht</i>
<i>AADC</i> *	<i>Anuario Argentino de Derecho Canónico</i>
<i>Apoll.</i>	<i>Apollinaris</i>
<i>BMCL</i>	<i>Bulletin of Medieval Canon Law</i>
<i>Comm.</i> *	<i>Communicationes</i>
<i>CLAbs</i>	<i>Canon Law Abstracts</i>
<i>CpR</i> *	<i>Commentarium pro Religiosis et Missionariis</i>
<i>DE</i> *	<i>Il Diritto Ecclesiastico</i>
<i>DeProc</i> *	<i>De Processibus Matrimonialibus</i>
<i>DirPast</i> *	<i>Direito e Pastoral</i>
<i>EIC</i> *	<i>Ephemerides Iuris Canonici</i>
<i>ELJ</i> *	<i>Ecclesiastical Law Journal</i>
<i>FCan</i> *	<i>Folia Canonica</i>
<i>FIur</i> *	<i>Forum Iuridicum</i>
<i>ForCan</i> *	<i>Forum Canonicum</i>
<i>Forum</i> *	<i>Forum, Malta</i>
<i>IusCan</i> *	<i>Ius Canonicum</i>
<i>IusMat</i> *	<i>Ius Matrimoniale</i>
<i>Jurist</i>	<i>The Jurist</i>
<i>IE</i> *	<i>Ius Ecclesiae</i>
<i>IM</i> *	<i>Ius Missionale</i>
<i>Kanon</i>	<i>Kanon</i>
<i>ME</i>	<i>Monitor Ecclesiasticus [prima Il Monitore Ecclesiastico]</i>
<i>ÖAfK</i> *	<i>Österreichisches Archiv für Kirchenrecht</i>
<i>Periodica</i>	<i>Periodica de re canonica [prima Periodica de re morali canonica liturgica = PRCM]</i>
<i>PK</i> *	<i>Prawo Kanoniczne</i>
<i>QDE</i> *	<i>Quaderni di Diritto Ecclesiale</i>
<i>QSR</i> *	<i>Quaderni di Studio Rotale</i>
<i>RBDC</i> *	<i>Revista Brasileira de Direito Canônico</i>
<i>RDC</i>	<i>Revue de droit canonique</i>

*REDC*      *Revista Española de Derecho Canónico*  
*RMDC\**    *Revista Mexicana de Derecho Canónico*  
*RTK\**      *Roczniki Teologiczno-Kanoniczne*  
*StCan*     *Studia Canonica*



APPENDICE II  
ABBREVIAZIONI DEGLI *INCIPIT* DEI DOCUMENTI  
DEL CONCILIO VATICANO II

AA	Decreto <i>Apostolicam actuositatem</i>
AG	Decreto <i>Ad gentes</i>
CD	Decreto <i>Christus Dominus</i>
DH	Dichiarazione <i>Dignitatis humanae</i>
DV	Costituzione dogmatica <i>Dei Verbum</i>
GE	Dichiarazione <i>Gravissimum educationis</i>
GS	Costituzione pastorale <i>Gaudium et spes</i>
IM	Decreto <i>Inter mirifica</i>
LG	Costituzione dogmatica <i>Lumen gentium</i>
NÆ	Dichiarazione <i>Nostra ætate</i>
OE	Decreto <i>Orientalium Ecclesiarum</i>
OT	Decreto <i>Optatam totius</i>
PC	Decreto <i>Perfectae caritatis</i>
PO	Decreto <i>Presbyterorum ordinis</i>
SC	Costituzione <i>Sacrosanctum concilium</i>
UR	Decreto <i>Unitatis redintegratio</i>

APPENDICE III  
ABBREVIAZIONI PER LA SACRA SCRITTURA

LATINO	INGLESE	FRANCESE	TEDESCO	SPAGNOLO	ITALIANO
Gn	Gn	Gn	Gen	Gn	Gen
Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Es
Lv	Lv	Lv	Lev	Lv	Lv
Nm	Nb	Nb	Num	Nm	Nm
Dt	Dt	Dt	Dtn	Dt	Dt
Ios	Jos	Jos	Jos	Jos	Gs
Idc	Jg	Jg	Ri	Jc	Gdc
Rt	Rt	Rt	Rut	Rt	Rt
1-2 Sam	1-2 S	1-2 S	1-2 Sam	1-2 S	1-2 Sam
1-2 Reg	1-2 K	1-2 R	1-2 Kön	1-2 R	1-2 Re
1-2 Par	1-2 Ch	1-2 Ch	1-2 Chr	1-2 Cro	1-2 Cr
Esd	Ezr	Esd	Esra	Esd	Esd
Ne	Ne	Ne	Neh	Ne	Ne
Tb	Tb	Tb	Tob	Tb	Tb
Idt	Jdt	Jdt	Jdt	Jdt	Gdt
Est	Est	Est	Est	Est	Est
Iob	Jb	Jb	Ijob	Jb	Gb
Ps	Ps	Ps(s)	Ps	Sal	Sal
Prv	Pr	Pr	Spr	Pr	Pr
Eccle	Qo	Qo	Koh	Qo	Qo
Ct	Sg	Ct	Hld	Ct	Ct
Sap	Ws	Sg	Weish	Sb	Sap
Eccli	Si	Si	Sir	Si	Sir
Is	Is	Es	Jes	Is	Is
Ier	Jr	Jr	Jer	Jr	Ger
Lam	Lm	Lm	Klgl	Lm	Lam
Bar	Ba	Ba	Bar	Ba	Bar
Ez	Ezk	Ez	Ez	Ez	Ez
Dn	Dn	Dn	Dan	Dn	Dn
Os	Hos	Os	Hos	Os	Os
Il	Jl	Jl	Joël	Jl	Gl
Am	Am	Am	Am	Am	Am
Abd	Ob	Ab	Obd	Ab	Abd
Ion	Jon	Jon	Jona	Jon	Gn
Mich	Mi	Mi	Mi	Mi	Mi
Nah	Na	Na	Nah	Na	Na
Hab	Hab	Ha	Hab	Ha	Ab
Soph	Zp	So	Zef	So	Sof
Ag	Hg	Ag	Hag	Ag	Ag

Zach	Zc	Za	Sach	Za	Zc
Mal	Ml	Ml	Mal	Ml	Ml
1-2 Mac	1-2 M	1-2 M	1-2 Makk	1-2 M	1-2 Mac
Mt	Mt	Mt	Mt	Mt	Mt
Mc	Mk	Mc	Mk	Mc	Mc
Lc	Lk	Lc	Lk	Lc	Lc
Io	Jn	Jn	Joh	Jn	Gv
Act	Ac	Ac	Apg	Hch	At
Rom	Rm	Rm	Röm	Rm	Rm
1-2 Cor	1-2 Co	1-2 Co	1-2 Kor	1-2 Co	1-2 Cor
Gal	Ga	Ga	Gal	Ga	Gal
Eph	Ep	Ep	Eph	Ef	Ef
Philp	Ph	Ph	Phil	Flp	Fil
Col	Col	Col	Kol	Col	Col
1-2 Thess	1-2 Th	1-2 Th	1-2 Thess	1-2 Ts	1-2 Tess
1-2 Tim	1-2 Tm	1-2 Tm	1-2 Tim	1-2 Tm	1-2 Tim
Tit	Tt	Tt	Tit	Tt	Tito
Philm	Phm	Phm	Phlm	Flm	Filem
Heb	Heb	He	Hebr	Hb	Ebr
Iac	Jm	Jc	Jak	St	Giac
1-2 Pe	1-2 P	1-2 P	1-2 Petr	1-2 P	1-2 Piet
1-3 Io	1-3 Jn	1-3 Jn	1-3 Joh	1-3 Jn	1-3 Giov
Ids	Jude	Jude	Jud	Judas	Giuda
Apc	Rv	Ap	Offb	Ap	Apoc

N.B.: Le abbreviazioni latine sono prese da *Nova vulgata Bibliorum Sacrorum editio*, Città del Vaticano 1986; le abbreviazioni francesi sono quelle usate da *TOB*, Paris 2004. Tutte le altre sono dalla *Bibbia di Gerusalemme*.

#### APPENDICE IV ECCEZIONI ALLE *NORME TIPOGRAFICHE*

In alcune circostanze la metodologia della Facoltà introduce variazioni alle *Norme tipografiche* di R. Meynet – J. Oniszczyk. L'elenco riportato di seguito indica la pagina della nona edizione delle *Norme tipografiche* e la norma da seguire alla Facoltà di Diritto Canonico.

Pagina 15

5.1 Prefazione, introduzione, conclusione, sigle e abbreviazioni, bibliografia, diversi indici: le indicazioni di Meynet valgono per la collana Tesi Gregoriana, quindi per le opere estese, pubblicate in libri. Quando, invece, i testi sono più brevi, non divisi in capitoli (si pensi agli elaborati per i singoli corsi e simili testi, non estesi a più di 20-25 pagine, ma di solito anche più brevi), l'introduzione, la conclusione, sigle e abbreviazioni, bibliografia e indici non sono tanto importanti da dover cominciare ad una pagina nuova. Il titolo viene trattato come un titolo di primo grado (quindi in grassetto) senza il numero davanti. Esempio:

##### **Introduzione**

[testo]

##### **1. Matrimonio sacramento**

[testo]

##### **2. Indissolubilità del matrimonio**

[testo]

##### **Conclusione**

[testo]

##### **Bibliografia**

Pagina 19

6.3.1 Autore, seconda casella di testo: l'abbreviazione «al.» non va in corsivo, ma in maiuscoletto

6.3.2 Titolo e riferimento: se ci sono più riferimenti bibliografici in una nota si sceglie l'ordine alfabetico (di autori o, in loro assenza, di titoli) o quello cronologico, secondo le esigenze del testo.

Pagina 20

6.3.2 Titolo e riferimento: il cognome di un autore si può usare come abbreviazione soltanto quando questa è comunemente accettata.

## Pagina 22

Titolo 7, Sigle e abbreviazioni: l'abbreviazione «al.» non va in corsivo, ma in chiaro tondo se si tratta del luogo di pubblicazione o in maiuscoletto se si tratta degli autori o curatori.

## Pagina 22

8. Bibliografia: si usa la sottodivisione dell'elenco bibliografica in due sezioni: 1. Fonti; 2. Libri e articoli. Se necessario, la sezione di fonti si può dividere ulteriormente.

8. Bibliografia: nella sezione di fonti i riferimenti possono essere disposti in ordine alfabetico o cronologico. Nel titolo di sottosezione va indicato il criterio adoperato.

8. Bibliografia, casella di testo: dizionari ed enciclopedie sono trattate come libri. Per questa ragione tra il titolo dell'articolo / voce e il titolo di dizionario / enciclopedia si inserisce (dopo la virgola) la particella «in».

## Pagina 24

8.1.2 Lo stesso autore ha più di un titolo: le opere vanno elencate in ordine alfabetico dei titoli e non in ordine cronologico

## Pagina 26

c) Traduzioni: Si indicano sia l'edizione originale sia la traduzione di un'opera soltanto quando nella ricerca sono state adoperate tutte e due.

## Pagina 27

8.2.2 Articolo a) L'articolo si trova in un'opera collettiva: si possono usare due modi diversi:

il curatore è indicato (in maiuscoletto) prima del titolo dell'opera collettiva:

U. NAVARRETE, ed., *Ius Populi Dei*

Il curatore è indicato (in tondo) dopo il titolo dell'opera collettiva:

*Ius Populi Dei*, ed. U. Navarrete

8.2.2 Articolo a) L'articolo si trova in un'opera collettiva: Se si usa abbreviazione per una enciclopedia, il suo titolo completo viene riportato nella lista delle abbreviazioni, il riferimento bibliografico completo, invece, viene riportato nell'elenco bibliografico.

## Pagina 28

b) L'articolo si trova in un «Festschrift»: al posto di «Fs. N. Cognome» si può riportare il sottotitolo originale dell'opera collettiva.

## Pagina 29

8.2.3 Recensione: se nello studio si usa soltanto la recensione e non l'opera recensita, nell'elenco bibliografico si inserisce soltanto riferimento alla recensione, senza l'indicazione bibliografica del libro al quale la recensione si riferisce. Esempio da seguire è quindi il primo esempio alla pagina 29:

BOVATI, P., recensione di P. RENAUD, *Nouvelle ouéternelle Alliance? Le message des prophètes* [LeDiv 189, Paris 2002], *Bib* 85 (2004) 281-284.

Pagina 33

1.2 Nella bibliografia, prima casella di testo: correggere l'indicazione del curatore seguendo il modello a pagina 27:

SPENCER, J.R., «Aaron», in D.N. FREEDMAN, ed., *ABD* [CD-ROM], New York 1992.

oppure

SPENCER, J.R., «Aaron», in *ABD* [CD-ROM], ed. D.N. Freedman, New York 1992.

## INDICE

Premessa	2
1. Criteri metodologici generali	3
1.1 Caratteri tipografici	3
1.2 Numeri romani e maiuscolo	3
1.2.1 Numeri romani	3
1.2.2 Lettere maiuscole e maiuscoletto	4
1.3 Virgolette	4
1.4 Indicazioni bibliografiche nel corpo del testo	4
1.5 Indicazioni bibliografiche a piè di pagina	4
1.6 Citazione interna ed esterna delle fonti	5
1.7 Sigle e abbreviazioni	5
1.8 Elenco bibliografico	6
1.8.1 Fonti	7
1.8.2 Libri e articoli	7
1.9 Internet	8
2. Norme particolari sulle fonti	8
2.1 Fonti del diritto romano e canonico	8
2.1.1 Esempi di citazione del <i>Corpus Iuris Civilis</i>	9
2.1.2 Esempi di citazione del <i>Corpus Iuris Canonici</i>	9
2.1.3 Esempi di citazione di autori classici in generale	11
2.2 Commentatori del <i>Corpus Iuris Civilis</i> e <i>Canonici</i>	11
2.2.1 Esempi di citazione dei Romanisti	11
2.2.2 Esempi di citazione dei Canonisti	11
2.3 Concili ecumenici e particolari	12
2.3.1 Concili ecumenici	12
2.3.2 Concili particolari	14
2.3.3 Esempi di citazione di Concili ecumenici e particolari	14
2.4. Documenti della Santa Sede	15
2.4.1 Romani Pontefici	15
2.4.2 Esempi di citazione dei documenti dei Papi	16
2.4.3 Dicasteri della Santa Sede	16
2.4.4 Esempi di citazione dei documenti dei dicasteri	17
2.4.5 Esempi di citazione delle fonti codiciali e legislative	18
2.4.6 Esempi di citazione delle fonti giurisprudenziali	18
3. Norme particolari sui <i>Libri e articoli</i>	19
3.1 Libri	19
3.1.1 Libri di un solo autore	19
3.1.2 Opere collettive	20
3.1.3 Opere collettive con curatore/i	20

3.2 Articoli	21
3.2.1 Articoli di rivista	21
3.2.2 Articoli di dizionario, enciclopedia, ecc.	21
3.2.3 Articoli di atti di congressi, settimane di studio ecc.	21
3.2.4 Articoli di miscellanea, scritti in onore, «Festschrift»	21
3.2.5 Raccolte di articoli di un autore	22
APPENDICE I: Riviste di Diritto Canonico. Abbreviazioni e sigle	23
APPENDICE II: Abbreviazioni degli <i>incipit</i> dei documenti del Conc. Vat. II	25
APPENDICE III: Abbreviazioni per la S. Scrittura	26
APPENDICE IV: Eccezioni alle <i>Norme tipografiche</i>	28
INDICE	31